Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 25 settembre 2009, n. 20642

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. MATTONE Sergio - Presidente di Sezione

Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11421/2008 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato RUSSO GRAZIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO TINDARO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI MESSINA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (OGGI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIAE DI MESSINA);

- intimato -

avverso la sentenza n. 285/2008 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. AMOROSO GIOVANNI;

uditi gli avvocati SCAFFIDO LALLARO Costantino Tindaro, GRUMETTO Antonio, dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

1. Con sentenza n. 1678/06 del 5 aprile 2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, previa disapplicazione del decreto dirigenziale del C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi) di Messina prot.n. 2444/2 del 20.6.2003 nella parte in cui aveva decurtato dall'organico dei collaboratori scolastici per l'anno scolastico 2003/2004 n. 152 posti, riconosceva all'odierna ricorrente il diritto al conferimento delle supplenze annuali per detto anno scolastico negli istituti della provincia di Messina fino al 31.8.2004, condannando il Ministero ed il C.S.A., in solido, al risarcimento del danno in forma specifica, costituito dal riconoscimento del servizio nel periodo di mancata occupazione e dei danni patrimoniali pari a tutti gli emolumenti che i lavoratori avrebbero dovuto percepire nel suindicato periodo.

2. Avverso questa pronuncia con ricorso dell'8 maggio 2006 proponevano appello il Ministero dell'istruzione ed il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Messina, deducendo che erroneamente era stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o.. Rilevavano, in proposito, che nel pubblico impiego privatizzato l'elemento determinante ai fini della giurisdizione era pur sempre la sussistenza del rapporto di lavoro;

presupposto questo che mancava nella fattispecie, potendo vantare i ricorrenti, aspiranti al conferimento di supplenze annuali e temporanee, inseriti in una graduatoria provinciale ad esaurimento, solo una mera aspettativa in relazione ad atti di natura organizzativi di carattere generale ed aventi efficacia su tutto il territorio nazionale.

Deducevano inoltre che era errata anche la pronunzia sull'an, in quanto fondata sulla pretesa illegittimità della riduzione di organico a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale già impegnato in lavori socialmente utili, dal momento che la disposta decurtazione non aveva determinato una tale riduzione di organico, ma semplicemente della graduatoria degli aspiranti al conferimento delle

supplenze. Conseguentemente, doveva ritenersi errata anche la pronunzia sul quantum.

3. Con sentenza del 26 febbraio - 14 marzo 2008 la Corte d'appello di Messina dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, così riformando la pronuncia di primo grado; e compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato anche con successiva memoria.

Resiste il Ministero dell'istruzione con controricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui, denunciando la violazione del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63*, la ricorrente sostiene che nella specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario alla cui cognizione sono attratte anche le questioni aventi ad oggetto l'assunzione nel lavoro pubblico privatizzato, laddove l'atto amministrativo di determinazione della dotazione organica del personale supplente (il menzionato decreto del dirigente del C.S.A. di Messina) era stato richiamato solo al fine della sua disapplicazione.

2. Il ricorso è infondato.

Ricorre nella specie un tipico atto organizzativo, quello che determina l'organico del personale (ad esso è assimilabile il D.M. che determina il numero di supplenze dì docenze nella scuola), che radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

Questa Corte (Cass. sez. un., 8 novembre 2005, n. 21592) ha infatti ritenuto che in materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dal *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1*, risulta le controversie concernenti (secondo il criterio dell'oggetto della controversia in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto - quali atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Anche più recentemente questa Corte (Cass. sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904) ha ribadito in proposito che ai sensi del *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68*, (nel testo modificato dal *D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29*, trasfuso nel *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63*) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle p.a. nell'esercizio del potere

loro conferito dal *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1*, (riprodotto nel *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2*) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati ture privatorum. Cfr. anche Cass. sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3052, secondo cui spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dal *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1*, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento.

4. Il ricorso va quindi rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, (duecento) per esborsi ed in Euro 2.000,00, (duemila) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009